

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

X

Sistema  LEGGI D'ITALIA

Dottrina d'Italia

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)

## L'ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE CON DENARO FORNITO DA UN TERZO E L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 179, LETT. B, C.C.

di Carlo Rimini

[Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778](#)

### FONTE

Corriere Giur., 2001, 5, 645

*Famiglia - Rapporti patrimoniali tra coniugi*

Sommario: [Il caso - Acquisto d'immobile con denaro d'altri e liberalità - L'art. 179, lett. b, c.c. e le liberalità indirette](#)

### Il caso

Una persona sposata in regime di comunione dei beni acquista un immobile da una cooperativa edilizia. Accade poi che la moglie si rivolga al giudice per ottenere una sentenza di accertamento relativa al fatto che l'immobile sia caduto in comunione ai sensi dell'art. 177, lett. a, c.c.. Il marito, nella propria difesa, sostiene che - a prescindere da ciò che risulta dall'atto pubblico con cui il bene è stato acquistato - il prezzo è stato interamente pagato dal proprio padre che così intendeva effettuare una liberalità a favore del figlio. L'immobile sarebbe perciò sottratto alla comunione ai sensi dell'art. 179, lett. b, c.c..

Il convenuto afferma infatti che il proprio padre ha versato sia la parte di prezzo pagata alla cooperativa al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita, sia gli acconti precedenti, sia infine le rate del contratto di mutuo che l'acquirente si è accollato al momento dell'acquisto.

Per dimostrare il proprio assunto egli produce alcuni documenti (in particolare le ricevute delle rate del mutuo dalle quali risulta che queste sono state interamente versate dal padre) e chiede di essere ammesso alla prova orale.

Questa tesi difensiva non ha alcun successo nella fase di merito del giudizio. Il Tribunale e la Corte d'Appello non ammettono la richiesta prova per testimoni e non attribuiscono alcun rilievo ai documenti prodotti, affermando espressamente che la decisione prescinde dalla controversa interpretazione

dell'art. 179, lett. b, c.c.. Si afferma invece che una liberalità indiretta non è, nel caso in esame, neppure configurabile poiché non vi sarebbe nell'atto pubblico di compravendita alcuna traccia di un intento liberale a favore dell'acquirente.

### Acquisto d'immobile con denaro d'altri e liberalità

Nella prima parte della sentenza annotata la Corte di legittimità è quindi chiamata a pronunciarsi sulla natura della donazione indiretta e, in particolare, sulla liberalità che consiste nell'acquisto di un immobile il cui prezzo viene pagato con denari di una persona diversa dall'acquirente.

La motivazione su questo punto ripropone una serie di affermazioni che possono dirsi ormai consolidate nella giurisprudenza di legittimità:

- a) la liberalità indiretta non è l'effetto di un negozio unitario, ma di un procedimento complesso che conduce all'arricchimento del destinatario <sup>(1)</sup>;
- b) per la validità della donazione indiretta non è necessaria la forma dell'atto pubblico <sup>(2)</sup>;
- c) nel caso di acquisto di un immobile pagato con denaro di un soggetto diverso dall'acquirente, si ha una donazione indiretta dell'immobile e non una donazione diretta del denaro necessario per l'acquisto <sup>(3)</sup>.

### L'art. 179, lett. b, c.c. e le liberalità indirette

Una volta affermata la possibilità di descrivere la fattispecie esaminata come una donazione indiretta dell'immobile, la Cassazione è chiamata ad affrontare il problema relativo all'ambito di applicazione dell'art. 179, lett. b, c.c.: limitato alle donazioni formali, ovvero esteso anche alle liberalità indirette.

Si tratta di interpretare una norma che ha radici storiche profonde <sup>(4)</sup> e una *ratio* evidente: la solidarietà coniugale non estende i suoi effetti sino a comprendere nella comunione gli incrementi nel patrimonio di ciascun coniuge che non abbiano alcuna connessione con le loro attività, ma siano dipendenti da attribuzioni successorie o liberali. Non sono compresi nella comunione i beni il cui acquisto non sia stato effettuato grazie ai sacrifici e ai risparmi effettuati durante il matrimonio <sup>(5)</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza annotata espressamente aderisce, non ha dubbi sulla necessità di una interpretazione estensiva dell'art. 179, lett. b) c.c.. La Cassazione ha infatti ripetutamente osservato che «Il bene acquistato da uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni, con denaro di un terzo, e pertanto oggetto di donazione indiretta, non entra nella comunione legale, ancorché il terzo non abbia dichiarato esplicitamente di voler destinare il denaro stesso in favore del solo coniuge acquirente» <sup>(6)</sup>.

Nello stesso senso è orientata la dottrina assolutamente prevalente <sup>(7)</sup>, anche se non manca qualche opinione dissenziente <sup>(8)</sup>.

Il rilievo pratico del problema - dimostrato anche dalla relativa frequenza delle pronunce giurisprudenziali - suggerisce di dedicare ad esso qualche ulteriore riflessione.

A sostegno della tesi prevalente secondo cui sarebbero personali anche i beni acquistati per effetto di una liberalità indiretta ricevuta da un coniuge durante il matrimonio vengono portati due argomenti, ricordati anche dalla sentenza annotata:

a) da un lato si invoca la *ratio* dell'art. 179, lett. b, c.c. e si afferma che il bene oggetto di una liberalità indiretta non può essere ricompreso nella comunione poiché si tratta «di un acquisto in relazione al quale l'altro coniuge non ha avuto alcuna influenza» <sup>(9)</sup> e perché va rispettato per ogni atto di liberalità - e non solo per la donazione in senso proprio - l' *intuitus personae* che lo caratterizza <sup>(10)</sup>;

b) si afferma poi che la stessa formulazione letterale della norma - laddove, nella seconda parte, fa genericamente riferimento all'«atto di liberalità» - consente la sua applicazione anche alle liberalità indirette e non solo alle donazioni formali <sup>(11)</sup>.

Coloro che sostengono la tesi restrittiva - secondo cui sarebbero personali solo i beni acquistati per effetto di donazioni in senso proprio - muovono invece da considerazioni antitetiche rispetto a quelle appena esaminate:

a) si afferma che, quanto alla *ratio* della disposizione, essa deve essere inserita nel complesso sistema normativo che disciplina il regime patrimoniale della famiglia, sistema improntato dal *favor communionis* ;

b) *l'art. 179 c.c.* sarebbe quindi un elenco di ipotesi eccezionali rispetto alla regola contenuta nell'art. 177, lett. a, c.c. e ciò comporterebbe che, nei casi dubbi, l'interprete dovrebbe propendere per l'acquisto a favore della comunione piuttosto che personale <sup>(12)</sup>;

c) dal punto di vista letterale, si osserva che l'oggetto dell'art. 179, lett. b, c.c. viene identificato nella prima parte della norma ove si parla espressamente di «donazione», mentre la seconda parte - nonostante il riferimento generico all'«atto di liberalità» - è compatibile solo con l'interpretazione restrittiva in quanto nelle liberalità indirette è esclusa la possibilità per il donante di specificare che il bene è attribuito alla comunione <sup>(13)</sup>.

Dal quadro degli argomenti fondamentali portati a sostegno dell'una e dell'altra tesi emergono alcune considerazioni.

L'argomento - a favore della tesi restrittiva - fondato sulla pretesa esistenza nel

sistema normativo di un *favor communionis* è assai debole. Anche ammettendo che sia effettivamente possibile rilevare una maggior «propensione» da parte del legislatore per la comunione e che tale «propensione» possa avere qualche rilievo sul piano ermeneutico - cosa che parte della dottrina contesta fermamente <sup>(14)</sup> - è peraltro evidente che *l'art. 179 c.c.* esprime un *favor personae coniugis* proprio nelle ipotesi in cui l'acquisto non sia realizzato con il contributo, anche solo indiretto, dell'altro coniuge <sup>(15)</sup>.

Anche le considerazioni fondate sul dato letterale non paiono decisive, né a sostegno della tesi restrittiva, né a favore di quella opposta. È vero, infatti, che *l'art. 179, lett. b, c.c.* menziona genericamente l'«atto di liberalità», ma nella prima parte della norma - che è quella che ne delimita l'oggetto - si riferisce, con maggior precisione, alla «donazione». La discussione se la seconda parte imponga un'interpretazione estensiva della prima, ovvero la prima obblighi l'interprete a leggere la seconda in senso restrittivo rischia di essere un esercizio sterile.

L'unico argomento, fra quelli sopra esposti, che appare dotato di una effettiva pregnanza ermeneutica è dunque quello che si fonda sulla *ratio dell'art. 179 c.c.* <sup>(16)</sup>. Riteniamo tuttavia che questa osservazione non sia sufficiente ad affermare senz'altro la natura personale dei beni acquistati durante il matrimonio per effetto di liberalità indirette.

Vi è infatti un tema su cui la dottrina e la giurisprudenza (compresa la sentenza annotata) non si sono soffermate con sufficiente attenzione: quello della tutela dei terzi <sup>(17)</sup>.

L'affermazione della natura personale dei beni il cui acquisto non avvenga impiegando i risparmi realizzati durante il matrimonio non è il solo fondamento razionale *dell'art. 179 c.c.*. La norma infatti soddisfa anche la necessità di garantire la certezza del diritto in relazione alla proprietà di un bene, così da non pregiudicare - nei confronti dei terzi - la sicurezza dei rapporti giuridici.

L'interpretazione dell'*art. 179, lett. b, c.c.* che ritiene la disposizione applicabile anche alle liberalità indirette, soddisfa quindi una delle due *rationes* della norma, ma rischia di porsi in contrasto con l'altra <sup>(18)</sup>.

Proprio l'esigenza di tutela dei terzi porta il legislatore a prevedere che un bene immobile possa essere escluso dalla comunione ai sensi dell'*art. 179, lett. c, d, ed f, c.c.* solo se l'esclusione risulta dall'atto d'acquisto e ad imporre la trascrizione prevista *dall'art. 2647 c.c.*

Analogamente, per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili, *l'art. 197 c.c.* prevede che il prelevamento - al momento della divisione <sup>(19)</sup> - dei beni personali non possa farsi in pregiudizio dei terzi qualora la proprietà individuale non risulti da atto avente data certa.

Apparirebbe perciò incoerente con il contesto normativo la conclusione per cui,

nel caso in cui un coniuge acquisti un bene immobile con denari altrui, il bene rimanga personale e tale natura possa essere affermata anche in pregiudizio dei terzi <sup>(20)</sup>.

Nella nostra ipotesi, i terzi - contrariamente a quanto afferma una voce in dottrina <sup>(21)</sup> - non hanno alcuna possibilità di accertare la natura personale del bene. L'acquisto verrà infatti trascritto solo a favore del coniuge acquirente <sup>(22)</sup> esattamente come ogni altro acquisto compiuto durante il matrimonio, mentre dalla nota di trascrizione risulterà che i coniugi vivono in regime di comunione dei beni <sup>(23)</sup>.

Il coniuge che riceve la liberalità indiretta non dovrà inserire nell'atto una dichiarazione dalla quale risulti la natura personale del bene in quanto la lettera b *dell'art. 179 c.c.* non è richiamata dal comma 2 della stessa norma. Quanto alla trascrizione, anche *l'art. 2647 c.c.* omette di richiamare proprio la lett. b *dell'art. 179 c.c.*

In realtà, sia *l'art. 179, comma 2, c.c.*, sia *l'art. 2647 c.c.* non fanno riferimento all'ipotesi contemplata dall'art. 179, lett. b, c.c. perché - nel caso dell'acquisto per donazione o successione - la natura personale del bene risulta dal titolo dell'acquisto <sup>(24)</sup>. Mentre nei casi previsti alle lett. c, d, ed f, il titolo dell'acquisto non è da solo sufficiente per permettere al terzo di comprendere se sia integrata una delle ipotesi contemplate *dall'art. 179 c.c.* (e di qui nasce la necessità dell'ulteriore dichiarazione prevista dall'art. 179, comma 2), nel caso degli acquisti per donazione o successione è il titolo stesso che rende manifesta al terzo la natura personale del bene, senza che vi sia la necessità di alcuna ulteriore formalità <sup>(25)</sup>.

Questa considerazione potrebbe sembrare decisiva a favore di una interpretazione restrittiva dell'espressione «donazione». L'art. 179, comma 2, e *l'art. 2647 c.c.*, non richiamando l'art. 179, lett. b, c.c., sembrano muovere dal presupposto che quest'ultima norma faccia riferimento esclusivamente ad ipotesi in cui la natura personale dell'acquisto risulta immediatamente dal titolo. Tale condizione è soddisfatta per le donazioni formali, ma non per liberalità indirette. E ciò proprio perché, come la stessa sentenza annotata ricorda, il titolo dell'acquisto, da solo considerato, non permette di valutare se ci si trovi di fronte ad una semplice compravendita ovvero ad un atto che realizza anche una liberalità indiretta a favore dell'acquirente.

Tale conclusione - che andrebbe in senso opposto rispetto all'orientamento a cui anche la sentenza annotata si allinea - non è tuttavia soddisfacente e l'ultimo rilievo non pare decisivo. Ciò non tanto perché la lettura restrittiva della norma in esame condurrebbe al risultato di considerare comuni gli acquisti di un coniuge al quale l'altro non ha in alcun modo, neppure indiretto, partecipato: l'esigenza di certezza del diritto e di tutela dei terzi, cui è ispirato *l'art. 179 c.c.*, impone infatti sovente di considerare comuni acquisti nei quali non sono impiegati i risparmi realizzati durante il matrimonio.

La considerazione che conduce invece a dubitare dell'esattezza dell'interpretazione restrittiva è che in questo caso - e solo in questo caso - la natura comune dell'acquisto non troverebbe un temperamento nel sorgere di un credito a favore del coniuge acquirente ai sensi [dell'art. 192, comma 3, c.c.](#)

Il meccanismo compensativo previsto da questa norma non potrebbe operare nel caso di un acquisto effettuato grazie ad una liberalità indiretta qualora si ritenesse tale ipotesi non compresa nell'ambito di applicazione dell'art. 179, lett. b, c.c..

Non si può infatti ritenere che l'acquisto realizzato da un coniuge per effetto di una liberalità indiretta sia avvenuto con «somme prelevate dal patrimonio personale». I denari necessari per l'acquisto provengono dal patrimonio del terzo che ha voluto, per spirito di liberalità, arricchire uno dei coniugi. Ogni tentativo di applicazione [dell'art. 192, comma 3, c.c.](#) alla fattispecie che a noi interessa è destinato quindi a rimanere vano alla luce dell'inequivocabile dato testuale della norma.

Perciò, nel caso di acquisto a seguito di liberalità indiretta, il conflitto fra le due *rationes* che sorreggono [l'art. 179 c.c.](#) - quella di considerare comuni solo gli acquisti effettuati impiegando le ricchezze prodotte durante il matrimonio e quella di garantire la certezza del diritto nei rapporti fra i coniugi e i terzi - non trova una composizione nel disposto [dell'art. 192, comma 3, c.c.](#) e deve quindi essere risolto su un piano differente.

Una indicazione per affrontare il problema si trova proprio [nell'art. 197 c.c.](#). Questa norma mostra chiaramente che l'ordinamento permette di «smembrare» <sup>(26)</sup> la proprietà: un bene mobile seppure individuale, viene considerato comune nei rapporti con i terzi allorché la sua natura di bene personale non risulti da un atto avente data certa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, [l'art. 2647 c.c.](#) produce un risultato analogo in relazione all'acquisto di beni immobili <sup>(27)</sup>: la natura personale di un bene immobile è opponibile ai terzi solo se è stata effettuata la relativa trascrizione <sup>(28)</sup>.

Sembra allora di poter costruire una regola generale in base alla quale la natura personale di un bene acquistato dopo il matrimonio è opponibile ai terzi solo nel caso in cui siano stati soddisfatti determinati oneri (l'atto di data certa per i beni mobili e la trascrizione per gli immobili).

Se questa affermazione è esatta, abbiamo allora individuato il piano ove si compone il conflitto - sopra descritto - fra le due *rationes* che reggono [l'art. 179 c.c.](#). Il coniuge che acquista un bene immobile a seguito di una liberalità indiretta potrà affermare, nei confronti dell'altro coniuge, che il bene acquistato appartiene al suo patrimonio personale. Egli però non ha a disposizione alcuno strumento per rendere opponibile ai terzi l'esclusione del bene dalla comunione giacché il fatto che l'acquisto sia avvenuto per liberalità non risulta dal contratto

e [l'art. 2647 c.c.](#) non è applicabile <sup>(29)</sup>.

La conclusione raggiunta rispetta sia il fondamento razionale dell'istituto della comunione, sia l'esigenza di mantenere, nei confronti dei terzi, la certezza dei rapporti giuridici.

-----  
(1) In questo stesso senso [Cass. 7 dicembre 1989, n. 5410](#), in Giur. it., 1990, I, 1, 1590.

(2) Si veda [Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214](#), in Riv. not., 1997, 422, ricordata anche dalla sentenza annotata. L'orientamento è tuttavia assolutamente consolidato, anche nella giurisprudenza meno recente: si vedano infatti Cass. 20 marzo 1964, n. 626, in Rep. Foro it., 1964, voce Donazione, n. 21; Cass. 23 gennaio 1967, n. 203, in Giust. civ., 1967, I, 490; Cass. 3 marzo 1967, n. 507, in Giust. civ., 1967, I, 1074; Cass. 29 luglio 1968, n. 2727, in Foro pad., 1970, I, 46; Cass. 23 aprile 1969, n. 1276, in Foro pad., 1969, I, 1125; Cass. 24 marzo 1971, n. 833, in Foro pad., 1972, 393; Cass. 26 giugno 1971, n. 2507, in Rass. Avv. Stat., 1971, I, 1051; Cass. 28 gennaio 1972, n. 201, in Temi, 1973, 161; Cass. 11 marzo 1973, n. 527, in Foro it., 1973, I, 1414; Cass. 16 ottobre 1976, in Rep. Foro it., 1976, voce Donazione, nn. 4 e 13; Cass. novembre 1978, n. 5444, in Rep. Foro it., 1978, voce Donazione, n. 6; Cass., 24 gennaio 1979, n. 526, in Foro it., 1979, I, 935; Cass. 19 febbraio 1985, n. 1446, in Rep. Foro it., 1986, voce Donazione, n. 6; [Cass. 28 novembre 1988, n. 6411](#), in Giur. it., 1989, I, 1, 1897; [Cass. 23 febbraio 1991, n. 1931](#), in Mass. Foro it., 1991. Tale orientamento giurisprudenziale è condiviso dalla dottrina: si vedano, ad esempio, B. Biondi, Le donazioni, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, Torino, 1961, 980; F. Carnelutti, Donazione di immobili o donazione di denaro?, in Foro it., 1956, IV, 185.

(3) Questo orientamento viene affermato a partire da [Cass., 31 gennaio 1989, n. 596](#), in Giur. it., 1989, I, 1, 1726. Nello stesso senso [Cass. 23 dicembre 1992, n. 13630](#), in Riv. dir. fam. e pers., 1994, 112 e la decisiva Cass., sez.un., 5 agosto 1992, n. 9282, in Rass. dir. civ., 1994, 613 a cui ha successivamente aderito [Cass. 8 febbraio 1994, n. 1257](#), in Foro it., 1995, I, 614, con nota di C. De Lorenzo, Intestazione di bene in nome altrui: appunti in margine ad una giurisprudenza recente. La giurisprudenza precedente (cfr. ad esempio, Cass. 19 ottobre 1978, n. 4711, in Rep. Foro it., 1978, voce Donazione, n. 7) descriveva invece la fattispecie come donazione del denaro. Su questa evoluzione si veda G. Tassoni, Acquisto di bene immobile con denaro altrui e donazione, in Giur. it., 1989, I, 1, 1881. Sul punto rimangono fondamentali le pagine di F. Carnelutti, Donazione di immobili o donazione di denaro?, cit..

(4) La norma viene infatti costantemente riproposta sin dalle più antiche disposizioni che prevedevano un regime di comunione fra coniugi: così nelle Regie Prammatiche Aragonesi si leggeva «Non entren en comunicacion, ni se comprehendan en lo tocante a la propiedad los bienes fitios, y rayzes o

semovientes, que los dichos contrahentes tuccieren antes de dichos matrimonios, ni tan poco, los que despues des les sobrevinieren por testamento, o ab intestato, donacion inter vivos, o causa mortis». Molti secoli dopo il Code francese, nella sua originaria formulazione, all'art. 1402 prevedeva che «Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation». Analogamente - per quello che a noi interessa - il codice di Carlo Felice del 1827, all'art. 175 affermava che «Siffatta comunione però non comprenderà, quanto alla proprietà, li beni stabili, mobili o semoventi, che li contraenti aveano o possedevano prima del matrimonio, e nemmeno quelli, che dopo e pendente il medesimo loro pervenissero per testamento, o ab intestato, donazione tra vivi, od a causa di morte, o per altro qualsivoglia titolo, i quali rimarranno in proprietà de' medesimi rispettivamente».

(5) Così L. Barbiera, *La comunione legale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, vol. 3, t. II, II ed., Torino, 1996, 415. Nello stesso senso P. Schlesinger, *Comunione legale*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia* a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, t. I, p.1, Padova, 1977, 397: «In comunione è giusto che cadano solo i beni alla cui acquisizione, sia pure non direttamente, hanno collaborato entrambi i coniugi, con la loro opera a favore della famiglia: laddove, nelle liberalità a favore di un coniuge, nessuna influenza viene esercitata dall'altro». Su questo punto si vedano anche G. Zuddas, *L'acquisto di beni pervenuti al coniuge per donazione o successione*, in *La comunione legale* a cura di Bianca, t. I, Milano, 1989, 449 e ss.; E. Russo, *L'oggetto della comunione legale e i beni personali*, in *Il codice civile*, *Commentario* diretto da Schlesinger, sub. artt. 177-179, Milano, 1999, 178, nota 6. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza di legittimità: «Se la ratio della disciplina della comunione è quella di rendere comuni i beni alla cui acquisizione entrambi i coniugi (seppure con modalità diverse) abbiano contribuito, sarebbe iniquo ricomprendere nella comunione anche le liberalità a favore di uno solo dei coniugi, trattandosi di un acquisto in relazione al quale l'altro coniuge non ha avuto alcuna influenza» (Così [Cass., 15 novembre 1997, n. 11327](#), in *Gius*, 1998, 520 e in *Foro it.*, 1999, I, 994).

(6) Così [Cass. 15 novembre 1997, n. 11327](#), cit.. Il principio è stato successivamente confermato da [Cass., 8 maggio 1998, n. 4680](#), in *Fam. e dir.*, 1998, 323, con nota di G. Gioia, *Donazione indiretta: liberalità o acquisto in comunione?*. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, *Trib. Milano 6 novembre 1996*, in *Fam. e dir.*, 1997, 469, con nota di A. D'Adda, *Gli acquisti per donazione indiretta ricadono in comunione legale?*; *Trib. Milano 30 gennaio 1997*, in *Gius*, 1997, 1536. In senso contrario *App. Napoli 19 luglio 1994*, in *Giur. merito*, 1996, I, 78 e *Trib. Napoli 29 maggio 1992* segnalata da S. Cangiano, *Comunione legale e donazioni indirette*, in *Fam. e dir.*, 1996, 64, nota 5. Sembra, seppure solo implicitamente, orientata in senso contrario alla giurisprudenza dominate anche *Trib. Roma 24 giugno 1999*, in *Gius*, 2000, 812, secondo cui «In caso di acquisto di un bene immobile da parte di un coniuge in regime di comunione legale con denaro anticipato da un terzo, quest'ultimo non



può pretendere il rimborso della somma nei confronti della comunione se non fornisce la prova della consapevolezza in capo ad entrambi i coniugi che trattavasi di anticipazione e non di donazione indiretta a favore di uno dei coniugi».

(7) A partire da P. Schlesinger, *Comunione legale*, cit., 396, nota 3: «La norma [l'art. 179, lett. b, c.c.] va evidentemente applicata a tutte le liberalità, e quindi pure alle c. d. donazioni «indirette»». Nello stesso senso G. Cian, A. Villani, *La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, 397; G. Gabrielli, voce *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Digesto IV, Disc. priv., Sez. civ., XVI*, Torino, 1997, 342; C. Granelli, *Donazione e rapporto coniugale*, in *Le donazioni*, Trattato diretto da Bonilini, Torino, 2001 (in corso di pubblicazione), par. 12; F. Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, vol. I, Milano, 1979, 101; V. De Paola, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1995, 479; C. M. Bianca, *Diritto civile*, t. II, II ed., Milano, 1985, 83, nota 79; T. Auletta, *La comunione legale*, in *Trattato di diritto privato diretto da Bessone*, vol. IV, *Il diritto di famiglia*, t. 2, Torino, 1999, 192 e ss.; E. Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 177 e ss.; F. Santosuosso, *Beni ed attività economica della famiglia*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da Bigiavi, Torino, 1995, 103 e s.; A. D'Adda, *Gli acquisti per donazione indiretta ricadono in comunione legale?*, cit., 471 e ss.; C. Radice, *La comunione legale tra coniugi: i beni personali*, in *Il diritto di famiglia*, t. II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, Torino, 1997, 130 e s.; G. Gioia, *Donazione indiretta: liberalità o acquisto in comunione?*, cit., 329 e ss.; S. Scarlatelli, *Donazioni indirette e comunione legale*, in *Vita not.*, 1995, suppl. al n. 1.

(8) G. Zuddas, *L'acquisto di beni pervenuti al coniuge per donazione o successione*, cit., 449 e ss.; S. Cangiano, *Comunione legale e donazioni indirette*, cit., 66; G. Di Transo, *Comunione legale*, Napoli, 1999, 40; A. Pino, *Diritto di famiglia*, Padova, 1998, 115. In questo stesso senso è orientata - seppure nel contesto di una visione complessiva più articolata - L. Gatt, *Beni personali dei coniugi e liberalità*, in corso di pubblicazione nella raccolta di scritti *Problemi di diritto di famiglia* a cura di A. Zini, ove si afferma (cfr. par. 7) che l'art. 179, lett. b, c.c. sarebbe inapplicabile «In tutti i casi in cui non può riconoscersi rilevanza giuridica all'intenzione liberale (eventualmente) presente nell'autore dell'atto dal quale deriva in favore di un certo soggetto un vantaggio patrimoniale gratuito». A questo gruppo di ipotesi, secondo la dottrina in esame, appartenerrebbe anche l'intestazione di beni in nome d'altri, qualora un terzo adempia il debito dell'acquirente relativo al prezzo.

(9) Così [Cass.15 novembre 1997, n. 11327](#), cit. e Trib. Milano 6 novembre 1996 cit.. La stessa considerazione si legge in T. Auletta, *La comunione legale*, cit., 193 e in A. D'Adda, *Gli acquisti per donazione indiretta ricadono in comunione legale?*, cit., 472.

(10) Così G. Gabrielli, voce *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., 342 e A. D'Adda, op. loc. cit..

- (11) D'altra parte anche l'art. 1405 del Code francese fa riferimento, al primo comma, alla donation e, al secondo comma, alla libéralité e la dottrina è unanime nel ritenere che la norma si applichi anche alle liberalità indirette (cfr. A. Colomer, A. Colomer, Communauté, in Encyclopédie juridique Dalloz, II éd., t. III, Paris, 1996, 25).
- (12) Così G. Zuddas, L'acquisto di beni pervenuti al coniuge per donazione o successione, cit., 454. In giurisprudenza App. Napoli 19 luglio 1994, cit..
- (13) Così G. Zuddas, op. cit., 453 ove (alla nota 24) si precisa che l'impiego dell'espressione «atto di liberalità» si giustifica solo per l'esigenza di evitare la ripetizione del termine «donazione». Nello stesso senso anche App. Napoli 19 luglio 1994, cit..
- (14) E. Russo, L'oggetto della comunione legale, cit., 20 e ss. e 43 e ss..
- (15) Si vedano, su questo punto, le decisive considerazioni di A. D'Adda, Gli acquisti per donazione indiretta ricadono in comunione legale?, cit., 473 e s. alle quali sostanzialmente aderisce E. Russo, L'oggetto della comunione legale, cit., 178 e s. (in particolare nota 6) seppure attribuendole (per un lapsus facilmente riconoscibile) a Schlesinger.
- (16) In senso contrario L. Gatt, Beni personali dei coniugi e liberalità, cit., par. 4, secondo cui la ratio dell'art. 179, lett. b, c.c. non può essere individuata nell'esigenza di escludere dalla comunione i beni alla cui acquisizione non hanno contribuito, neppure indirettamente, entrambi i coniugi. Si ritiene invece di dover cercare altrove la ratio della norma e si afferma che «Sembra più ragionevole ritenere che l'esclusione sia dettata dall'esigenza di rispettare la volontà del donante, in considerazione del ruolo peculiare che essa assume nell'atto di donazione e della peculiarità dell'atto medesimo». Se questa è la ratio della norma - si conclude - non sembra che possa immediatamente affermarsi la sua applicabilità alle ipotesi di liberalità indiretta.
- (17) L'argomento è invece sviluppato da S. Cangiano, Comunione legale e donazioni indirette, cit., 66 e ss.; per un accenno a questo problema si vedano G. Zuddas, L'acquisto di beni pervenuti al coniuge per donazione o successione, cit., 454; C. De Lorenzo, Intestazione del bene in nome altrui, cit., 618; L. Gatt, Beni personali dei coniugi e liberalità, cit., par. 7. La questione viene affrontata anche da C. Granelli, Donazione e rapporto coniugale, cit., par. 12, seppure giungendo a conclusioni opposte rispetto alla dottrina da ultimo citata.
- (18) Questo rilievo è ben presente in App. Napoli 19 luglio 1994, cit.: «La disciplina considerata è ispirata ad una precisa esigenza di certezza e mira - soprattutto con riguardo ai beni immobili e ai beni mobili registrati - ad offrire ai terzi un'adeguata tutela, consentendo di individuare il proprietario di un bene con immediatezza attraverso la consultazione dei pubblici registri e senza ricorrere a verifiche spesso impraticabili (come, appunto, nel caso del prezzo pagato con denaro erogato da un terzo)».

(19) *L'art. 197 c.c.* - così come *l'art. 195 c.c.* - è specificamente dettato per disciplinare soltanto la divisione tra i coniugi, tuttavia la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che il sistema probatorio sancito in tale norma abbia un carattere generale e sia applicabile in ogni caso in cui debba giudicarsi se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o siano in comunione. In questo senso è esplicita *Cass.18 agosto 1994, n. 7437*, in Riv. dir. fam. e pers., 1995, 965.

(20) Ciò soprattutto ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità (cfr. soprattutto *Cass. 15 novembre 1997, n. 11327*, cit.) afferma la possibilità di provare per testimoni le circostanze di fatto che integrano gli elementi della donazione indiretta. Mentre la prova per testimoni non sarebbe ammessa per affermare, in pregiudizio dei terzi, la natura personale di un bene mobile (*art. 197 c.c.*), essa sarebbe ammessa in relazione all'immobile oggetto di donazione indiretta.

(21) T. Auletta, *La comunione legale*, cit., 194.

(22) Così F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, t. 2, in *Il codice civile*, Commentario diretto da Schlesinger, sub. artt. 2646-2651, Milano, 1993, 52 e ss.; G. Oberto, *Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare*, in Riv. dir. civ, 1988, II, 209 e ss..

(23) Su questo punto si veda S. Cangiano, *Comunione legale e donazioni indirette*, cit., 66.

(24) In questo senso F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 83: «È evidente il motivo per il quale [nell'*art. 2647 c.c.*] sfuggono ad ogni segnalazione le ipotesi di cui alle lettere a, b *dell'art. 179 cod. civ...* Per quanto riguarda i beni acquistati in costanza di matrimonio a titolo di donazione, sarà sufficiente la lettura della nota di trascrizione curata ai sensi *dell'art. 2643, n. 1 c.c.* per escludere la comunione». Nello stesso senso anche E. Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 244 il quale osserva che le ipotesi di cui all'*art. 179*, lett. a, b, ed e *dell'art. 179 c.c.* «hanno riguardo a beni personali per situazioni «oggettive», risultanti da dati certi ed obbiettivi ed indipendenti dall'ambito di autonomia attribuita al soggetto».

(25) Esattamente F. Gazzoni, op. cit., 84 e G. Gabrielli, A. Zaccaria, *Della trascrizione*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia* diretto Cian, Oppo e Trabucchi, t. V (sub artt. 2647 e 2685), Padova, 1992, 389 osservano che è superfluo il richiamo da parte *dell'art. 2647 c.c.* all'*art. 179*, lett. e.

(26) Questa espressione è ovviamente tratta da A. Chianale, *Obbligazioni di dare e trasferimento della proprietà*, Milano, 1990, 3 e ss., il quale parla anche di «dissociazione della proprietà» (op. cit., 350 e ss.).

(27) *Cass. 29 novembre 1956, n. 7060*, in *Foro it.*, 1987, I, 810, con nota di A. Jannarelli, *Destinazione dei beni e pubblicità nella comunione de residuo ex art.*

**178 c.c.**): «La norma deve intendersi nel senso che la destinazione e l'accordo del coniuge su di essa debbono risultare (non solo dal contratto di acquisto ma) anche dalla trascrizione. Si ch , ove tale specifica trascrizione manchi, al terzo non   opponibile l'effetto, pur connesso dalla legge alla applicazione del congegno ex **art. 179, comma 2 c.c.**, cio  l'appartenenza del bene al solo coniuge acquirente, come bene suo personale». Nello stesso senso App. Bari 23 marzo 1985, in Foro it., 1985, I, 2080, con nota di F. Parente, Tecnica trascrittiva dell'acquisto di bene personale e posizione del creditore esecutante: «In quanto assimilabile agli atti che importano vincoli di indisponibilit , l'acquisto di un bene personale, per avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante, comune o dell'altro coniuge, va trascritto, a carico del coniuge titolare del bene sottratto al regime di comunione legale, prima del pignoramento».

(28) Si deve tuttavia segnalare che parte della dottrina non condivide la lettura **dell'art. 2647 c.c.** secondo cui la trascrizione da esso prevista sarebbe una forma di pubblicit  dichiarativa e afferma invece che si tratterebbe di una semplice pubblicit  notizia: in questo senso G. Gabrielli, A. Zaccaria, Della trascrizione, cit., 391 e ss.; F. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, cit., 86 e ss.. Affermano invece la natura di pubblicit  dichiarativa G. Oberto, Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicit  immobiliare, cit., 202 e ss.; F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, vol. I, cit., 77 e ss.; L. Barchiesi, Il sistema della pubblicit  nel regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1995, 202 e ss.. Su questo punto si veda anche G. Cian, Sulla pubblicit  del regime patrimoniale della famiglia. Una revisione che si impone, in Riv. dir. civ, 1976, I, 33 e ss., il quale - pur sostenendo che la formulazione attuale **dell'art. 2647 c.c.** degrada la norma a mero strumento di pubblicit  notizia - afferma tuttavia la necessit  di una riforma della norma.

(29) Anche C. Granelli, Donazione e rapporto coniugale, cit., par. 12, afferma la possibilit  di sostenere la tesi per cui la natura personale del bene oggetto di una donazione indiretta non sarebbe opponibile ai terzi.